

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.27 del 11 luglio 2013**

Riunione del 13 giugno 2013

Presidente   Avv. Antonio Ricciulli (Relatore)  
Componenti  Avv. Massimo Vergara Caffarelli  
                  Avv. Aniello Merone

**CAF/16 - 2012/13 - Appello della Volley Iglesias avverso la delibera della CTA affissa in data 17.1.2013 (scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Valeria Sergi).**

**LA CAF**

**PREMESSO IN FATTO CHE**

1. Il sodalizio Volley Iglesias appellava la decisione in epigrafe con ricorso datato 24.1.2013, del seguente testuale tenore:

*“Alla Commissione di Appello Federale*

*Il sottoscritto Desogus Sandro Presidente della società sportiva Volley Iglesias*

*Vista la sentenza della Commissione Tesseramento Atleti pubblicata in data 17/01/2013 che accoglie il ricorso della sig.ra Sergi Valeria, disponendo lo scioglimento del vincolo dell'atleta dal Volley Iglesias,*

***Ricorre in Appello***

*In quanto ritiene che il ricorso per giusta causa presentato dalla sig.ra Sergi Valeria fosse inammissibile in quanto presentato oltre il termine.(raccomandata del 25/10/2012 e alla CTA raccomandata del 22/11/2012) Questo è stato il motivo del mancato versamento della tassa da parte del Volley Iglesias. Fa presente inoltre che la data del comunicato del COMITATO REGIONALE SARDEGNA attestante il ritiro del Volley Iglesias dal campionato di serie CF è del 04/10/2012 (si allega comunicato) e quindi l'atleta aveva tutto il tempo per poter ricorrere nei giusti tempi.*

**SI RITIENE PERTANTO**

- *che la richiesta di vincolo coatto sia da invalidare in quanto presentata alla Commissione oltre i termini;*
- *che la tassa non era dovuta a seguito del vizio di forma indicato al punto precedente;*
- *le risultanze della Commissione sono inapplicabili in quanto relative ad un atto che non presentava la validità per essere esaminato.*

*Ad ogni buon conto, la società Volley Iglesias che rappresento, si rende tuttora disponibile amichevolmente a concedere il nulla osta definitivo dell'atleta, associato al giusto indennizzo economico per un'atleta di valore per il campionato di serie B2.*

*Allega: - Comunicato del COMITATO REGIONALE SARDEGNA*

*- Ricevuta tassa di E 260,00*

*IGLESIAS 24/01/2013*

*F.to Volley Iglesias*

*Il Presidente*

*Dott. Desogus Sandro”.*

2. L'atleta Valeria Sergi resisteva depositando memoria e insisteva per la conferma della decisione impugnata.

3. Con decisione C.U. n. 15 del 18 Marzo 2013, questa Commissione, rilevato che:

- il sodalizio appellante, per contraddire nel procedimento dinanzi il primo Giudice, avrebbe avuto onere di effettuare e comprovare il versamento della relativa tassa, la cui ricevuta deve essere allegata alla memoria difensiva – pena la “irricevibilità” della stessa - indipendentemente dalla natura degli eventuali vizi da cui il ricorso sia affetto
- allo stralcio degli atti difensivi fatti pervenire dal sodalizio legittimamente operato dalla CTA, conseguiva quello dei documenti prodotti dal Volley Iglesias per la prima volta dinanzi alla CAF, stante che in grado di appello, ai sensi dell'art. 89 n. 3 [rectius 90 n. 3 - n.d.r.] R. Giur. “ *Le parti [...] possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado*”

rigettava l'appello, confermando in ogni sua parte la sentenza impugnata.

4. Avverso la sentenza sub 3., Volley Iglesias proponeva ricorso alla Corte Federale che, con decisione C.U n. 8 del 22 Maggio 2013, così statuiva:

*“Esaminati gli atti del procedimento, letto il ricorso introduttivo del giudizio e la memoria della controinteressata, preso atto delle conclusioni del Procuratore Federale*

**premesse**

*che con lettera raccomandata in data 25/10/2012 l'atleta Valeria Sergi ha richiesto alla società Volley Iglesias lo scioglimento del vincolo per giusta causa deducendo la rinuncia del sodalizio stesso alla partecipazione al campionato Regionale di Serie C femminile;*

*che, in difetto di intervenuto accordo, in data 22/11/2012 l'atleta Valeria Sergi ha adito la C.T.A. la quale, in data 17/1/2013, ha accolto il Ricorso disponendo lo scioglimento del vincolo, senza tener conto della inammissibilità del Ricorso medesimo per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 77 R.G. comma 4;*

*che, la società Volley Iglesias ha proposto impugnazione dinanzi alla Commissione di Appello Federale rilevando che il Ricorso è inammissibile per il mancato rispetto dei termini procedurali previsti dalle norme federali;*

*che anche la CAF ha respinto l'appello senza prendere in esame la circostanza dell'inoltro della raccomandata con la quale si richiedeva lo svincolo a termine scaduto;*

*Ricorre a questa Corte la soc. Volley Iglesias impugnando la Decisione di secondo grado motivando il mancato rispetto delle norme del Regolamento Giurisdizionale in ordine ai termini di decadenza per la domanda di scioglimento del vincolo.*

*La domanda della società Volley Iglesias è fondata e merita accoglimento.*

*Sia la CTA che la CAF hanno omesso di considerare, con una valutazione dovuta di ufficio, che ai sensi dell'art. 77 comma 4 R.G. "l'invito a sciogliere coattivamente il vincolo deve essere inviato, a pena di decadenza entro i termini fissati dal Consiglio Federale, termini fissati dai Regolamenti per la serie C dal 1 luglio al 15 ottobre;*

*Ciò premesso non può che doversi affermare che la data del 15 ottobre costituisce il termine ultimo entro il quale perentoriamente l'atleta avrebbe dovuto iniziare la procedura con la costituzione in mora della società a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento;*

*Peraltro, l'atleta, negli atti prodotti, ha ammesso di aver avuto notizia tempestiva perché antecedente al 15/10/2012 della volontà della società di rinunciare al campionato regionale di serie C e di aver inviato l'istanza il 25/10/2012 senza il rispetto del termine perentorio, pur deducendo giustificazioni prive di fondamento giuridico;*

*Va, ribadito che il mancato rispetto di un termine perentorio non richiede l'eccezione di parte per essere rilevato poiché in virtù delle norme federali vigenti tutti i termini sono perentori e devono, e possono essere rilevati di ufficio.*

### **P.Q.M.**

*La Corte Federale, accoglie il Ricorso proposto dalla società Volley Iglesias e rimette gli atti alla Commissione di Appello Federale affinché statuisca e motivi nel rispetto dei principi regolamentari riaffermati nella presente Decisione, disponendo la restituzione della tassa.*

*F.to IL PRESIDENTE*

*Avv. Renato Tobia'*

5. All'udienza di discussione del 13/06/2013, così nuovamente fissata dinanzi alla CAF in ossequio alla pronunzia sub 4., il procedimento veniva trattenuto in decisione.

### **OSSERVA**

Pur nell'ovvio e doveroso rispetto della pronunzia resa dalla Corte Federale, questo Giudice intende precisare di avere assunto la propria decisione C.U. n. 15/2013 non solo sulla scorta delle ragioni che per esigenze di sintesi, data la loro natura assorbente, vi figurano esposte nella parte motiva, ma anche dopo aver valutato, singolarmente e nel loro complesso, i seguenti argomenti di fatto e di diritto (in ordine di priorità logica e giuridica):

- l'eccezione relativa al mancato rispetto da parte della Sergi del termine ultimo per l'avvio del procedimento di scioglimento coattivo del vincolo (la cui fissazione è demandata al Consiglio Federale ex art. 77 n. 4 R. Giur.) non è stata in alcun modo sollevata dal Volley Iglesias dinanzi alla CTA, neppure negli scritti e documenti fatti pervenire e successivamente stralciati, causa il mancato versamento della tassa ex art. 81 n. 4 R. Giur.
- persino il tenore del ricorso alla CAF (peraltro privo di domande e/o conclusioni di sorta - cfr. in premessa sub 1.) non consentiva di comprendere con certezza che Volley Iglesias intendesse sollevare la predetta eccezione, sia pure, per la prima volta, in grado di appello
- al contrario, l'esposizione dei fatti operata dal Volley Iglesias (che, senza mai citare e/o richiamare l'art. 77 R. Giur. e/o i "... *Regolamenti per la serie C*", si è limitato a indicare nell'appello, come fatti storici, sia la data di ricezione dell'atto di messa in mora sia quella del successivo ricorso alla CTA promosso dalla Sergi) faceva intendere (o non consentiva di escludere) che, ad avviso del sodalizio, il termine violato dall'atleta fosse quello fissato (non ex art. 77 n. 4, per il quale sarebbe stato sufficiente contestare la tardività dell'atto di messa in mora, ma) dall'art. 80 n. 1 R. Giur.

- è vero, come rilevato dalla Corte, “che ai sensi dell’art. 77 comma 4 R.G. “l’invito a sciogliere coattivamente il vincolo deve essere inviato, a pena di decadenza entro i termini fissati dal Consiglio Federale” ma non anche che detti termini siano (quantomeno direttamente) “... fissati dai Regolamenti”, restando quindi da stabilire se essi vadano o meno soggetti al principio indicato ex art. 21 n. 7 R. Giur. (e riaffermato dalla Corte con la decisione sub 4.) secondo cui “Tutti i termini sono perentori e sono previsti a pena di inammissibilità, decadenza o improcedibilità che devono essere rilevate d’ufficio”
- va innanzitutto osservato che quello della perentorietà (e della conseguente rilevanza d’Ufficio) dei (soli) termini processuali è concetto affermato - come detto - dal vigente Regolamento Giurisdizionale, ma non dallo Statuto FIPAV che, al contrario, sempre in materia di giustizia, tutela e garantisce sia il principio del contraddittorio (cfr. anche in proposito Corte Federale Fipav C.U. n. 7 del 4 giugno 2004) sia il diritto di difesa (art. 57 n. 2 Statuto)
- pertanto, nel silenzio della norma circa i modi, i tempi e le forme dei mezzi di partecipazione ai diretti interessati dell’intervenuta rinuncia al Campionato da parte del sodalizio di appartenenza, di fronte alla contestazione sollevata sul punto dalla Sergi, sarebbe stato prioritario accertare se l’atleta avesse avuto o meno conoscenza ufficiale dell’evento in tempo utile per potersi attivare entro la data all’uopo fissata dal Consiglio Federale; ciò in quanto il rispetto del termine del 15 ottobre per l’avvio del procedimento coattivo di svincolo (perentorio o meno che fosse) presupponeva e richiedeva la prova dell’effettiva conoscenza o (quantomeno) conoscibilità della rinuncia stessa da parte dell’atleta, da apprendersi tempestivamente, senza incertezze e in via ufficiale, perché le fosse consentito, ricorrendone le condizioni, di esercitare i propri legittimi diritti
- del resto, in relazione a tale specifico punto, la tesi della perentorietà del termine “sempre e comunque” a prescindere dall’effettiva conoscenza e/o conoscibilità da parte dell’atleta della decisione societaria, mostra comunque la corda. *Quid juris*, infatti, se la rinuncia al Campionato dovesse intervenire ad immediato ridosso dalla data limite per richiedere lo scioglimento del vincolo in via coattiva o, peggio, anche oltre quella data? Non si produrrebbe in tal modo la irrimediabile lesione (o, fa lo stesso, la compressione inaccettabile) del diritto di difesa del soggetto vincolato?
- a riprova della non marginalità del problema, la “Guida Pratica” 2012/2013 prevede e indica taluni correttivi, nella parte in cui alla pag. 16 (con previsione dettata per i Campionati di Serie B ma pacificamente applicabile – ed infatti già ripetutamente applicata – anche a quelli di Serie C) così stabilisce: “Se la società avente diritto non si iscrive al campionato di propria pertinenza gli atleti possono attivare la procedura prevista per lo scioglimento del vincolo per giusta causa. Gli atleti appartenenti a sodalizio che dopo l’iscrizione, rinunciano al campionato o si ritirano dopo l’inizio ma entro il girone di andata, possono attivare la procedura prevista per lo scioglimento del vincolo per giusta causa. Se il termine per inoltrare il ricorso fosse scaduto esclusivamente per il caso in argomento lo stesso si intende prorogato di giorni 30 a far data dalla decisione ufficiale di rinuncia o di ritiro dal campionato”.
- proseguendo oltre, va osservato che il termine in questione viene sì fissato di anno in anno dal Consiglio Federale ma con ordinaria delibera tradotta poi nella c.d. “Guida Pratica” per la stagione sportiva seguente

- si ricorda in proposito che la stessa Corte Federale con la propria giurisprudenza (cfr. C.U. n. 3 del 7 febbraio 2008) ha da tempo affermato che "... le norme regolamentari, al pari di ogni altra fonte normativa, sottostanno alla regola della "gerarchia delle fonti". I Regolamenti Fipav debbono essere emanati a seguito del compimento di un iter normativo rigido e formale, che prevede l'intervento di Organi interni o endoassociativi ed Organi esterni di controllo e vigilanza (Coni, Regioni, Stato)" mentre tutti gli altri (come la "Guida Pratica", appunto) "... sono atti destinati a scopi divulgativi, chiarificativi, pratici, utili quali indirizzo operativo e linee guida all'attività; non hanno la medesima "forza di legge" del Regolamento in senso formale, e ciò a prescindere se, nel caso di specie, si possa validamente sostenere che tali atti esplicativi abbiano effettivamente contenuti innovatori sotto il profilo normativo"
- se dunque è lecito affermare con la Corte, limitatamente ai termini "processuali" "...che il mancato rispetto di un termine perentorio non richiede l'eccezione di parte per essere rilevato poiché in virtù delle norme federali vigenti tutti i termini sono perentori e devono, e possono essere rilevati di ufficio" non altrettanto può dirsi - perlomeno *tout court* - per quelli fissati da strumenti "sotto ordinati" - non di rango "regolamentare" - quali, appunto, la menzionata "Guida Pratica", non emanata "...a seguito del compimento di un iter normativo rigido e formale, che prevede l'intervento di Organi interni o endoassociativi ed Organi esterni di controllo e vigilanza (Coni, Regioni, Stato)" e dunque inidonea, stando all'insegnamento della Corte, ad integrare il testo regolamentare con previsioni di pari valore normativo
- va poi ribadito che con l'appello non possono essere sanate irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado (art. 97 n. 5 R. Giur.) mentre l'art. 90 n. 3 R. Giur. testualmente recita "*Nel procedimento d'impugnazione non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere rigettate d'ufficio. Le parti ed il Procuratore Federale possono proporre nuove prove o richiedere ulteriori accertamenti unicamente quando la necessità sia emersa successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado*"; tutte ipotesi, queste, violate dal Volley Iglesias, sia per non avere versato la tassa né sollevato la nota eccezione in primo grado sia per non avere contestato e/o comunque provato l'infondatezza della posizione assunta dall'atleta, quando essa ha apertamente dichiarato (cfr. la memoria difensiva fatta pervenire dalla Sergi in grado di appello): "*Aggiungo inoltre che MAI nessuna comunicazione ufficiale mi è stata fatta dalla società, né tramite raccomandata né tantomeno tramite email, sms o a voce, un TOTALE e ASSOLUTO DISINTERESSE che ha portato me a venire a conoscenza delle notizie "dall'ambiente pallavolistico", con tutti i dubbi del caso vista la natura non certo ufficiale delle notizie*"; affermazione, quest'ultima, giunta all'esame della CAF quando era ormai coperta da giudicato, non essendo stata confutata in primo grado né fatta oggetto di appello per le ragioni anzidette
- alla luce di quanto precede, a parere di questa Commissione, era del tutto irrilevante che, come osservato dalla Corte "... l'atleta, negli atti prodotti, ha ammesso di aver avuto notizia tempestiva perché antecedente al 15/10/2012 della volontà della società di rinunciare al campionato regionale di serie C e di aver inviato l'istanza il 25/10/2012 senza il rispetto del termine perentorio"; ciò in quanto il solo dato decisivo consisteva nell'accertare se la Sergi avesse avuto conoscenza o meno (non informale o *aliunde* ma) ufficiale della rinuncia al Campionato di appartenenza da parte del sodalizio, in momento antecedente al termine ultimo per proporre la domanda di svincolo, fissato (non dai Regolamenti ma dalla "Guida Pratica") al 15 ottobre 2012

- a questo riguardo, il Volley Iglesias ha prodotto per la prima volta in grado di appello un documento intitolato “DICHIAZIONE” che, datato 6.3.2013 (pur figurando allegato al ricorso, datato a sua volta 24.1.2013) a firma del GUR Sardegna, attesta, tra l’altro, che il ritiro del sodalizio dal Campionato di CF “... è stato comunicato alle società iscritte al campionato [non dunque ai terzi aventi diritto o, comunque, alla Sergi - n.d.r.] a mezzo mail, e con affissione all’albo ufficiale del Comitato Regionale”; il tutto, probabilmente, sulla scorta della giurisprudenza della Corte Federale, che con altra recente pronunzia, in materia di conoscenza e/o conoscibilità da parte del diretto interessato delle decisioni degli Organi di giustizia FIPAV, ha testualmente affermato: “*Giova a questo proposito ricordare che le delibere degli organi giurisdizionali della Fipav acquistano efficacia vincolante ed esecutiva “erga omnes” dal giorno successivo all’affissione del comunicato ufficiale. Ciò avviene indipendentemente dalla comunicazione a mezzo telegramma (o di altro mezzo idoneo), che costituisce mero strumento integrativo adottato al fine di rendere più facilmente conoscibile la decisione, senza tuttavia diventare elemento determinante della pubblicità dell’atto, che acquista efficacia con l’affissione. In tal senso si è pronunciata - sin da epoca remota- la giurisprudenza Fipav, sulla scia di una sorta di “interpretazione autentica” formulata negli anni 70 dal Consiglio Federale, secondo cui, appunto, a seguito dell’affissione le delibere giurisdizionali debbono considerarsi legalmente conosciute dai consociati. Con l’affissione il provvedimento si presume “juris et de jure” noto a tutti gli interessati. L’affissione costituisce notifica ufficiale e legale del provvedimento e produce presuntivamente la “conoscenza legale” dell’atto, anche in assenza delle “comunicazioni aggiuntive”; l’affissione è infatti una forma “tipizzata” di pubblicità che realizza il “notum facere” indipendentemente dalla reale conoscenza dell’atto*”(cfr. Corte Federale C.U. n. 5 del 17 febbraio 2012)
- pur volendo tralasciare che il principio suddetto riguarda altra materia - tutt’affatto diversa - e che Volley Iglesias, non avendo sollevato eccezione al riguardo quantomeno dinanzi alla CTA, non solo non ha dimostrato di avere comunicato ufficialmente alla Sergi la propria rinuncia al Campionato di Serie C/F in momento antecedente al 15 ottobre ma nemmeno ha provato e/o chiesto di provare che alla suddetta rinuncia fosse stata data valida “pubblicità” nelle forme sancite dalla Corte (ma in diversa ipotesi) per i provvedimenti giurisdizionali, resta il fatto che, quand’anche la rinuncia del Volley Iglesias fosse stata resa pubblica mediante affissione di un “Comunicato Ufficiale” all’Albo presso il Comitato Regionale, la Sergi non avrebbe avuto motivo di recarvisi per consultarlo, non essendo coinvolta in procedimenti che la riguardavano, pendenti dinanzi agli Organi di giustizia o in altra sede
- a motivo di ciò, il Volley Iglesias (che, come detto più volte, nemmeno aveva sfiorato “l’argomento art. 77 n. 4” in primo grado, omettendo poi dinanzi alla CAF di relazionare con chiarezza la propria posizione alla presunta violazione da parte dell’atleta del termine in parola e non di altro [cfr. in premessa sub 1.]) si è trovato nell’assoluta impossibilità di avanzare e/o di provare la relativa domanda per la prima volta in grado di appello per effetto dello sbarramento posto (questo sì con efficacia invalicabile) dai già citati artt. 97 n. 5 e 90 n. 3 R. Giur.
- pertanto, al di là di tutto, la CAF ha ritenuto che il termine ex art. 77 n. 4 R. Giur, anche a dispetto della sua perentorietà, non dovesse e non potesse trovare applicazione nel caso di specie per effetto della volontà conforme manifestata da entrambe le parti nel senso di derogarvi (l’una attivando la procedura di svincolo ben oltre il 15 ottobre 2012 e, l’altra, nulla eccedendo al riguardo nelle proprie difese) stante anche l’assenza di norme e/o pronunzie tese ad affermare (e nemmeno a giustificare) la rilevabilità d’ufficio del suo mancato rispetto

E' del tutto evidente che le considerazioni suesposte non prevaricano il *dictum* espresso dalla Corte Federale con la sentenza di rinvio, cui segue la decisione sull'appello originariamente proposto dal Volley Iglesias in ossequio al principio di diritto così fissato, come da dispositivo.

**PQM**

In accoglimento dell'appello proposto dal sodalizio Volley Iglesias con ricorso datato 24.1.2013, in riforma della propria decisione C.U. n. 15 del 18 Marzo 2013, annulla la delibera affissa in data 17.1.2013 con cui la CTA aveva disposto lo scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Valeria Sergi.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione all'Ufficio Tesseramento FIPAV per i provvedimenti di competenza connessi e conseguenti.

Dispone restituirsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 11 luglio 2013